

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, DE VITO, DELLA PORTA, MARTINAZZOLI, GAUDIO, OLIVA, FOLLIERI, TIBERI, SANTONASTASO, TREU, SANTALCO, PECORARO e TORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1976

Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio
sulle commesse di armi e mezzi ad uso bellico

ONOREVOLI SENATORI. — Per evitare una ingiusta generalizzazione di accuse e sospetti sulla classe politica italiana, ed al fine di consentire su argomento così delicato un esame serio ed approfondito che possa fare giustizia di uno scandalismo che ha assunto un ritmo ormai frenetico, anche su basi molto spesso aleatorie, il gruppo della Democrazia cristiana presenta il disegno di legge che segue.

Nel convincimento che si debba porre in essere un'azione volta ad eliminare ogni possibilità di prevaricazione e di illecito nelle procedure relative a commesse militari, è parso opportuno come primo passo, proporre l'istituzione di una Commissione d'inchiesta cui attribuire due compiti essenziali.

Il primo relativo all'accertamento procedurale dello svolgimento dei fatti che hanno scosso l'opinione pubblica sulla base aprio-

ristica che tutto o quasi sia stato commesso illecitamente, il secondo *de lege ferenda*, al fine di consentire la perfettibilità della normativa o la creazione esplicita di essa.

I proponenti però intendono che l'operato della Commissione non crei alcuna interferenza con inchieste giudiziarie in corso, nè si svolga in modo da non consentire alla Commissione recentemente istituita dalla Presidenza del Consiglio un puntuale e preciso adempimento del mandato su ciò che specificatamente è stato richiesto.

Un'altro fermo intendimento è che non si debba arrivare a porre in essere atti che in qualche modo possano rappresentare un attentato alle necessità della difesa, essendovi impegni internazionali che non possono essere disattesi in quanto coinvolgono anche la sicurezza di altri Paesi, oltre che il nostro sistema difensivo. Tenuto quindi conto di

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questi fattori, è parso doveroso articolare il disegno di legge come segue.

All'articolo 1 vengono dettati i criteri per consentire il funzionamento della Commissione. L'elencazione dei compiti, che, come si vede è ampia e dettagliata, consente una inchiesta approfondita e meticolosa. Non pare possibile, stante quanto già detto, consentire l'accertamento di presupposti non tecnici, ma relativi all'apparato strategico, dal momento che è principio comune riconoscere agli organi tecnici un margine di libertà nel campo della discrezionalità tecnica ed anche perchè, se così si facesse, la Commissione potrebbe perdere la sua caratteristica istituzionale per diventare una Commissione d'inchiesta non sulle commesse militari, ma sulla politica estera, dalla quale discendono i presupposti strategici delle scelte.

Sono altre le fonti ed i mezzi che il Parlamento ha a disposizione per un sindacato della politica estera.

L'articolo 2 limita temporalmente il periodo nel quale la Commissione può estrapolare atti e fatti oggetto dell'inchiesta. La delimitazione di un arco temporale discende dalla duplice esigenza di evitare paralisi nell'attività dell'Amministrazione e di consentire alla Commissione di svolgere un lavoro concreto in un tempo non molto lungo. Non è parso tecnicamente possibile fissare una data iniziale, stante l'estrema difficoltà di stabilire una data certa per l'inizio degli studi che portano alle scelte.

L'articolo 3 affida alla Commissione il compito di fare proposte per aggiornare le norme di legge o quelle amministrative alle esigenze contingenti, anche al fine dell'attribuzione certa delle responsabilità. Proprio perchè la Commissione è rappresentativa di

tutti i raggruppamenti politici, si ritiene che tale compito debba essere preminente: in una ordinata società al di là di quello che può essere un facile scandalismo emotivo ciò che preme è la salvaguardia delle istituzioni democratiche possibile solo se esiste un *corpus juris* tale da assicurare una corretta applicazione dei principi ed un comportamento degli organi, legittimo ed adeguato.

Con gli articoli 4 e 7 si dettano le consuete norme per la composizione della Commissione e per le spese; è parso necessario proporre la chiusura dei lavori entro sei mesi dall'insediamento, oltre che per la fine non lontana della legislatura, per consentire una veloce acquisizione degli elementi così da poter dare fiducia e serenità alla Nazione, e per non dilazionare la punizione di eventuali responsabilità o il proscioglimento da sospetti in persone ingiustamente o incautamente coinvolte.

L'articolo 5 contempla l'ipotesi della opposizione del segreto da parte di chi testimonia di fronte alla Commissione. Viene demandato al Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della difesa e di grazia e giustizia stabilire, se abbiano ragion d'essere le obiezioni proposte.

Nell'articolo 6 viene ribadito l'obbligo del rispetto del segreto per chi venga a conoscenza per ragioni d'ufficio od in altro modo degli atti del procedimento: la norma deriva da una prassi consolidata e non abbisogna di ulteriori chiarificazioni.

Onorevoli senatori: il Gruppo della Democrazia cristiana è convinto di aver affrontato così delicato argomento con pieno senso di responsabilità e di aver dato con questo disegno di legge un contributo cosciente allo stesso: ci si rimette pertanto alla volontà dell'Assemblea nell'auspicio di un integrale accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È costituita una Commissione di inchiesta parlamentare sulle commesse di armi e mezzi ad uso bellico in dotazione all'Esercito, nonché alla Marina ed all'Aeronautica militare, con il compito di accertare i procedimenti relativi:

a) alla scelta ed all'acquisto delle armi e dei mezzi suindicati, nonché alla determinazione dei costi;

b) alla istituzione ed al funzionamento degli organi che provvedono alla scelta del contraente;

c) ai controlli effettuati durante le lavorazioni;

d) alla modalità dei collaudi finali;

e) al coordinamento tra i diversi enti militari e civili preposti alla ricerca scientifica ai fini militari.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami con i poteri ed i limiti previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

Art. 2.

La Commissione prenderà in considerazione le commesse scelte a suo giudizio tra quelle in corso o esaurite in epoca non anteriore alla data di inizio della presente legislatura.

Art. 3.

La Commissione proporrà le opportune iniziative legislative ed amministrative al fine di modificare le norme in vigore non più rispondenti al generale assetto ed alla generale funzionalità della materia, anche al fine di sopperire ad eventuali carenze per una definitiva delimitazione delle competenze e delle conseguenti responsabilità.

Art. 4.

La Commissione sarà composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati e presenterà la propria relazione nel termine di sei mesi dall'inse-diamento.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 5.

Nel caso che venga opposto da chiunque deponga davanti alla Commissione il segreto di cui al primo e secondo capoverso dell'articolo 352 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta della Commissione e di concerto con i Ministri della difesa e di grazia e giustizia, determina se sussistano in tutto o in parte le ragioni per mantenere il segreto e dà notizia alla Commissione della determinazione.

Art. 6.

I membri della Commissione di inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico dei bilanci del Senato e della Camera.